UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Decreto Rettorale n. 2592

IL RETTORE

VISTO	lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 3687 del 11.10.2024 e pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2024;
VISTO	il D.I. n. 68/15 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
VISTO	Decreto Interministeriale 10 marzo 2023 n. 138 concernente le modifiche inserite al Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
VISTO	il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 1424 del 04.05.2026;
VISTO	il Regolamento generale e di funzionamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria emanato con D.R. n. 2710 del 01.09.2021;
VISTO	il Regolamento per l'elezione del Direttore e della Giunta della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria emanato con D.R. n. 3176 del 04.10.2016;
VISTA	la delibera del S.A. del 28.07.2026 con cui è stato approvato il Regolamento per l'elezione del Direttore e della Giunta della Scuola di specializzazione di Area Sanitaria,

D E C R E T A

Art. 1

il Regolamento per l'elezione del Direttore e della Giunta della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria è riformulato come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art.2

A far data dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino ufficiale il Regolamento di cui a D.R. n. 3176 del 04.10.2016 cessa di avere efficacia.

Bari, 31.08.2026

IL RETTORE
f.to Prof. Roberto Bellotti

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE E DELLA GIUNTA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

ART. 1
PROCEDIMENTO ELETTORALE

1. Il Direttore Generale, sei mesi prima della scadenza del mandato o a seguito di rinuncia, accettazione di dimissioni, decadenza del Direttore della Scuola di Specializzazione, ne dà comunicazione al Decano dei professori di ruolo di I e II fascia titolari dei compiti didattici nella Scuola.
2. Il Decano, nei 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, indice nuove elezioni con apposito bando, che deve contenere gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 2546 dell'11.07.2022.
3. Il bando deve disporre le convocazioni del corpo elettorale, ai fini della votazione, non prima di 10 gg. e non dopo i 20 gg. dall'emanazione. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale, ai fini della votazione, deve essere posta tra il 16° e il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
4. Il bando disciplina modalità di svolgimento della propaganda elettorale atta a garantire efficaci forme di partecipazione nonché della diffusione degli eventuali programmi elettorali.
5. Le candidature sono libere e devono essere presentate al Decano in forma scritta, per il tramite della segreteria amministrativa del Dipartimento a cui afferisce la Scuola di Specializzazione, nei termini previsti dal bando di indizione, unitamente alle eventuali linee programmatiche.
6. Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Decano, nelle modalità di cui al comma precedente, che ne dispone l'immediata pubblicazione.
7. Le elezioni si svolgono con sistema maggioritario ed ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
8. L'espressione del voto è libera e segreta.
9. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e da due scrutatori scelti tra i componenti del Consiglio, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento a cui afferisce la Scuola di Specializzazione. Non può far parte del seggio il candidato Direttore.
10. Il Direttore della Scuola è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.
11. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.

ART. 2
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo a tempo pieno del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa o ad altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa.
2. Nel caso di multipli settori SSD di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo a tempo pieno di uno dei SSD compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola incardinato nella sede della stessa.

ART. 3
DURATA DEL MANDATO

1. Il Direttore della Scuola di Specializzazione dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il mandato coincide con l'avvio dell'anno accademico di cui all'art. 46 dello Statuto.

ART. 4
INCOMPATIBILITÁ

1. La carica di Direttore della Scuola di Specializzazione è incompatibile con le cariche di cui all'art. 51 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

ART. 5
LISTA DEGLI ELETTORI

1. La Scuola di Medicina definisce le liste degli elettori per le elezioni del Direttore e della Giunta della Scuola nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto di Ateneo.

ART. 6
ELETTORATO PASSIVO - ATTIVO

1. L'elettorato passivo, secondo i requisiti enunciati nell'art. 2 del presente Regolamento, spetta ai professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio, che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature, la cui ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, sia risultata positiva e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione spetta a tutti i componenti del Consiglio della Scuola di Specializzazione.

ART. 7
ESCLUSIONE DALL'ELETTORATO

1. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo ai sensi dell'art. 4 del Regolamento elettorale, coloro che risultino sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
2. Sono, altresì, esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino in aspettativa per motivi di famiglia o di studio, aspettativa per passaggio ad altra amministrazione e coloro per i quali, in ogni caso, si configuri la sospensione del rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti.

ART. 8
CONSIGLIO DELLA SCUOLA

1. Il Consiglio della Scuola è costituito da:
    a. Professori di ruolo di I e II fascia titolari di insegnamenti ufficiali.
    b. Ricercatori Universitari di ruolo e a tempo determinato titolari di insegnamenti ufficiali.
    c. Personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale delle Strutture coinvolte nell'attività didattica, che abbia assunto il titolo di Professore a contratto. I professori a contratto che hanno la responsabilità di un insegnamento ufficiale fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore.
    d. Un rappresentante degli specialisti in formazione per ogni anno del corso di Specializzazione. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti in formazione sono indette dal Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima dalla scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti alla scuola alla data delle elezioni. Ove un rappresentante consegua il diploma o comunque perda la qualità di specializzando prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati, tra i primi non eletti, ovvero mediante elezioni integrative; il mandato del sostituto termina con quello degli altri rappresentati in carica.
2. I Docenti che svolgono attività didattica in più Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria sono titolari dell'elettorato attivo per l'elezione degli Organi della Scuola e concorrono alla determinazione del numero legale nel Consiglio della Scuola per la quale optano.
3. L'opzione esercitata dai Professori e dai Ricercatori si intende rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo diversa nuova indicazione di opzione dichiarata dal Docente stesso prima dell'avvio del nuovo anno accademico, mentre per i Professori a contratto l'opzione dovrà essere pari alla durata del contratto e, in caso di rinnovo dello stesso, dovrà essere della durata massima di tre anni.

ART. 9 GIUNTA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta è così costituita:
    a) Direttore delle Scuola di Specializzazione, che la presiede.
    b) Quattro docenti eletti dal Consiglio della Scuola tra i componenti del Consiglio stesso.
    c) Due specialisti in formazione componenti del Consiglio della Scuola, eletti dalla componente specializzandi del Consiglio stesso.
2. Le elezioni di cui ai punti b) e c) del precedente comma avvengono con l'adozione del sistema maggioritario, con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
3. L'elettorato attivo, per la componente docente, spetta a tutti i componenti del Consiglio, così come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, alla data fissata per le elezioni.
4. L'elettorato passivo spetta a tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.

5. L'elettorato attivo per la componente degli specialisti in formazione spetta agli specializzandi che compongono il Consiglio della Scuola.
6. L'elettorato passivo per la componente degli specialisti in formazione spetta agli specializzandi che compongono il Consiglio della Scuola e che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.

ART. 10
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto riguarda le Scuole di Specializzazione aggregate si applicano le normative vigenti esplicitate negli Accordi di Collaborazione Interuniversitaria.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme statutarie e regolamentari di questo Ateneo.